



**Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro**

Decreto

resa nel procedimento n. 541/2026

I. Istanza di anticipazione

Vista l'istanza di anticipazione del procedimento ex art. 700 c.p.c.;

rilevato che - sulla premessa che risulta esser respinta la richiesta di provvedimento inaudita altera parte

- la stessa muove da una erronea interpretazione dell'art. 669 sexies c.p.c. che, a differenza di quanto indicato da parte ricorrente, prevede la fissazione dell'udienza in contraddittorio nel termine di 15 solo ove sia stato accolta la richiesta di provvedimento inaudita altera parte;

rilevato che non risulta necessario anticipare l'udienza prevista anche in ragione del periculum in mora indicato che, allo stato, non appare evidente;

conferma il decreto già emanato anticipando l'orario di udienza alle 9.30

01/09/2026

Giudice del lavoro Riccardo Ionta